

A.T.C. GR.7

ARCIDOSO, CAMPAGNATICO, CASTEL DEL PIANO, CASTIGLIONE DELLA P.IA, CINIGIANO, GROSSETO, MAGLIANO, ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SCANSANO, SEGGIANO

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA

Fatte salve le norme contenute nella LRT 3/94, nel DPGR n. 13/R del 25 febbraio 2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006 – 2010 (fino a quando non sarà approvato il nuovo) e le disposizioni emanate dalla Provincia nell'anno 2007, il Comitato di Gestione dell'ATC GR7 regolamento, per il territorio di propria competenza, la stima e l'indennizzo dei danni come di seguito articolato.

Art. 1. Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture dovranno essere avanzate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica.

La suddetta modulistica è aggiornata almeno una volta all'anno; può infatti subire modifiche nel corso dell'annata agraria a seguito di particolari disposizioni della Provincia o variazioni normative.

Ogni variazione della modulistica e/o del presente regolamento sarà immediatamente comunicata alle sezioni provinciali delle principali associazioni agricole e pubblicata sul sito internet dell'ATC.

Art. 2. Possono avanzare richiesta di sopralluogo e indennizzo solo le imprese agricole titolari di partita IVA ricadenti nel territorio dove è consentita la caccia programmata, nelle Zone di Rispetto Venatorio e nelle Zone Ripopolamento e Cattura.

Art. 3. La modulistica predisposta dall'ATC dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta.

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- residenza e recapito telefonico;
- codice fiscale e p.iva;
- dichiarazione di proprietà o possesso dei terreni;
- comune e località in cui si trovano i terreni danneggiati e se oltre 200 metri da aree a divieto di caccia (escluse ZRC, ZPM) o all'interno di ZRV o ZRC;
- riferimenti catastali dei terreni danneggiati;
- coltura od opera danneggiate;
- superficie coltivata e danneggiata;
- stima indicativa del danno;
- indicazione della specie che ha arrecato danno;
- data presunta di raccolta.

Il richiedente è responsabile di quanto dichiara nella domanda

Il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti:

- autodichiarazione di essere titolare di partita i.v.a. per attività agricola;
- copia della planimetria catastale dei fondi oggetto di stima e della visura catastale con l'indicazione delle particelle danneggiate;
- autodichiarazione attestante la conduzione del fondo;
- Piano delle Coltivazioni relativo alla DUA di riferimento. Per le aziende che non hanno richiesto o non richiederanno per l'annata agricola in corso detti contributi, dichiarazione in tal senso;
- certificato di iscrizione all'Elenco Regionale Produttori Biologici di cui all'art. 3 della L.R.T. 49/97 (solo in caso di azienda mista o biologica e non con superfici in conversione);
- per le aziende di cui sopra, la Notifica di attività con metodo biologico, il Programma annuale di produzione (Reg. CEE 2092/91) vidimato dall'ufficio competente;
- Certificato di iscrizione alla D.O.C.G, D.O.C. o I.G.T. e non oltre il 31 dicembre, la denuncia delle uve dell'annata agraria in corso;
- Progetto di Imboschimento e Verbale di Collaudo per impianti di cui al Reg.CEE 2080/92 "Arboricoltura da legno" o Reg.CEE 1257/99 mis.8.
- Copia della dichiarazione o della autorizzazione al taglio boschivo o, in caso di silenzio assenso, della domanda di autorizzazione al taglio ai sensi della LRT 39/2000 e del Regolamento Forestale DPGR 39/200, relativa sia all'ultimo taglio eseguito che al prossimo da eseguire.

Art. 4. La stima dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC.

Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC.

Art. 5. Non sono indennizzabili danni relativi a:

1. colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
2. colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
3. boschi o rimboschimenti dopo tre anni dall'impianto;
4. impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, o dove sia stata prevista in progetto ma non risulti adottata;
5. danni provocati da piccioni viventi allo stato naturale o da altri animali domestici;
6. colture non agronomicamente valide (coltivazioni che non risultino condotte secondo i canoni ordinari di lavorazione e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo). Sono ritenute non agronomicamente valide le colture di:
 - o girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5 q.li/ha;
 - o grano duro, grano tenero, avena, orzo, segale con produttività inferiore o uguale a 7 q.li/ha;
 - o mais da granella con produttività inferiore o uguale a 8 q.li/ha.
7. olive cadute a terra
8. castagneti
9. colture ritenute da sopralluogare nuovamente in data prossima al raccolto e della quale l'interessato non ne abbia dato comunicazione scritta all'ATC;
10. colture in territori non di competenza dell'ATC;
11. **Non sono inoltre indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a € 100,00** e danni sulla stessa coltura (nelle stessa annata agraria) ma successivi alla risemina concessa dal tecnico incaricato nel caso non sia comunicata per iscritto con almeno due giorni di anticipo all'ATC la data di esecuzione delle stessa operazione colturale e consegnate la copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente il sopralluogo oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Art. 6. Nel caso di danni ad ortaggi, vite, uva, zafferano, fruttiferi, olivi, frutti in aziende già danneggiate negli anni precedenti e che non abbiano approntato, nell'annata agraria in corso, misure di prevenzione (sotto elencate), i risarcimenti saranno come da P.F.V.P. 2006/2010, cioè secondo una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l'ATC e comunque non superiore al 60% del valore stimato;

Sono considerati strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento dell'indennizzo:

- o recinzioni metalliche interrate e mantenute in stato di efficienza;
- o recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza;

le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere;

- o solo per avifauna: palloni tipo predator (n. 10/ha), nastri riflettenti (400 metri/ha) o sagome di uccelli rapaci (n. 10/ha) mantenuti in stato di efficienza;

- o shelter di almeno 120 cm per ungulati e di 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
- o solo per cervidi: repellenti olfattivi per i quali sia rilevabile la loro applicazione in campo (persistenza di odori o presenza di elementi solidi) o altrimenti ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;
- o reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto contro l'azione di avifauna, mantenute in stato di efficienza;
- o solo per avifauna: cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza oppure spari a salve. Per questi ultimi l'azienda dovrà consegnare all'ATC copia della richiesta di autorizzazione avanzata alla Provincia in data precedente alla domanda di sopralluogo per l'accertamento del danno.

Allo stesso scopo sono considerate misure di prevenzione gli interventi di abbattimento o cattura eseguiti o comunque richiesti prima dell'invio della domanda di indennizzo.

Nei limiti delle proprie risorse economiche, l'ATC potrà fornire alle aziende che ne faranno richiesta il materiale per la prevenzione.

Per l'avanzamento di tale richiesta le aziende potranno ricorrere al *"Bando per la concessione di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera g) del DPGR 13/Rdel 2004"* di questo ATC.

Attenzione. Le aziende ricadenti nelle aree di Vallerotana, la Trappola – San Lorenzo dovranno rispettare quanto previsto dal piano pluriennale di prevenzione di questo ATC, riportato sotto in vigolettato. In caso contrario, eventuali danni saranno indennizzati come da P.F.V.P. 2006/2010, cioè secondo una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l'ATC e comunque non superiore al 60% del danno stimato.

"Nel caso i proprietari o conduttori non provvedano a loro spese alla chiusura dei fondi mediante recinzione metallica interrata, dovranno obbligatoriamente allestire un recinto elettrico. Quest'ultimo potrà essere fornito dall'ATC previa richiesta da parte degli interessati. Nel caso le recinzioni non dovessero risultare efficaci, i proprietari o conduttori dovranno prontamente richiedere interventi di abbattimento (da eseguire preferibilmente all'aspetto o alla cerca, anche in ore notturne) oppure eseguirli direttamente ai sensi dell'art. 85 comma 3 del DPGR n48/R. I proprietari o conduttori dovranno prestare la massima collaborazione per la realizzazione degli abbattimenti che saranno eseguiti dall'ATC.

"L'area "La Trappola – San Lorenzo" si intende compresa tra: il Parco Regionale della Maremma, la via Aurelia Antica ed il fiume Ombrone. Comprende inoltre l'intera ZRC San Lorenzo".

"L'area "Vallerotana" si intende compresa tra: afv Acquisti, bosco di Montepescali (territorio libero alla caccia), afv Sementarerce, strada provinciale 41".

Art. 7. Le domande di sopralluogo devono essere richieste entro i tempi in cui è giustificabile la raccolta. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la raccolta è o non è giustificabile. Nel caso non lo sia, il danno non sarà indennizzato.

I danni a frutti, ortaggi e zafferano saranno indennizzati solo se l'azienda dimostrerà, mediante fatture o autofatture, la commercializzazione del prodotto raccolto.

Art. 8. Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà:

- a) comunicare per scritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della semina;
- b) presentare all'ATC copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo.

Art. 9. Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà sradicare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC affinché possa procedere a verifica.

Art. 10. Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata. Per essere indennizzato, l'aggravamento deve però raggiungere almeno 100,00 euro.

L'aggravamento del danno causato da cinghiali nelle aree classificate dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto non vocate al Cinghiale, sarà indennizzato secondo una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l'ATC e comunque non superiore al 60% del valore stimato, se il proprietario o conduttore del fondo interessato non abbia fatto ricorso ad opere di contenimento del danno stesso prima dell'invio della domanda di sopralluogo per la stima dell'aggravamento.

Art. 11. Qualora sia stata accertata dal tecnico la perdita totale di produzione, le particelle danneggiate e le relative produzioni erbacee dovranno rimanere a disposizione della fauna selvatica fino al 30 luglio per le colture autunnali e fino al 30 settembre per quelle primaverili.

Art. 12. Nel caso di danni su ricacci di ceppaie, la situazione sarà, dal tecnico, monitorata annualmente su richiesta dell'interessato e la stima definitiva, quindi l'indennizzo avverranno alla fine del turno di ceduzione.

Art. 13. Qualora il danno risulti, a seguito di sopralluogo, inferiore a €. 100,00 o nel caso in cui i tempi per la raccolta non siano ritenuti giustificabili dal tecnico incaricato, il costo della perizia ed eventuali spese postali sono a carico del richiedente. Stessa cosa se l'interessato non richiede nei tempi utili il sopralluogo per la definizione di stime ritenute dal tecnico valutabili solo in prossimità del raccolto.

Deve rimborsare il costo della perizia ed eventuali spese postali anche chi ha richiesto ed ottenuto il sopralluogo per la valutazione del danno senza possedere i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 14. Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei fondi danneggiati.

Art. 15. Il richiedente dovrà fornire, qualora richieste dal tecnico allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno, documentazioni aggiuntive a quelle già allegate alla domanda.

Art. 16. Il richiedente dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal PFVP 2006/2010 e dal presente Regolamento.